



Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato unico di garanzia dell'Università' di Pisa

[D.R. n. 619/2014 del 4 giugno 2014 - Modifica](#)
[DR. n. 130/2013 del 28 gennaio 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell'Università di Pisa, di seguito CUG, istituito ai sensi della Legge n. 183/2010 e dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 2

Composizione e nomina

1. Il CUG è un organo composto da membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. In particolare è formato:

a) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ateneo individuate secondo quanto previsto al successivo art.13 in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

b) da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, ivi compreso il presidente, individuati tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo di ruolo o a tempo determinato purché assunto, relativamente al personale tecnico-amministrativo, con contratto non inferiore a due anni.

2. Il presidente è designato dal Rettore, sentito il Direttore generale tra i rappresentanti dell'Amministrazione.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera b) sono designati dal Senato accademico fra coloro che, a seguito di avviso pubblico rivolto a tutto il personale, risultano in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato.

4. Nella composizione di ciascuna delle due componenti del CUG deve essere assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi.

5. Per ogni componente effettivo deve essere designato un supplente con le stesse modalità.

6. I componenti del CUG sono nominati con decreto rettorale.

7. Partecipano alle sedute del CUG, senza diritto di voto, due studenti designati dal Consiglio degli studenti.

8. Il Rettore nomina, su proposta del presidente, un vice presidente del CUG che cessa dalla carica congiuntamente al presidente o per eventuale provvedimento rettorale di revoca su richiesta motivata del presidente stesso.

Articolo 3

Durata in carica

1. I componenti del CUG durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Per il personale a tempo determinato il mandato cessa comunque al cessare del rapporto in essere con l'ateneo.

2. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dalla carica allo scadere del mandato del comitato.

Articolo 4 Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione universitaria.

Articolo 5 Convocazioni

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno; può essere convocato in via straordinaria dal presidente per motivi di necessità e urgenza, e comunque ogniqualvolta sia richiesto da almeno il 30% dei suoi componenti effettivi.
2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail e comunque con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità e comunque almeno due giorni prima della data prescelta.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Articolo 6 Deliberazioni

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione appositamente incaricato.
4. Delle riunioni dell'organo viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.
5. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore e al Direttore generale per quanto di competenza.
6. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a due sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 7 Dimissioni dei componenti e loro sostituzione

1. Le dimissioni dalla carica di componente del CUG sono presentate per iscritto al Rettore e, contestualmente comunicate al presidente del comitato stesso.
2. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate per iscritto al Rettore e contestualmente comunicate al comitato.
3. Le sostituzioni sono effettuate con le stesse modalità di cui all'art. 2.

Articolo 8 Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il CUG, per la trattazione di determinati argomenti che richiedano la presenza di esperti in materia, può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del presidente o dei componenti, di soggetti esterni al comitato stesso.
3. Il presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un coordinatore per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il coordinatore svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine coordina e cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'organo e formula proposte di deliberazione.

Articolo 9 Compiti del CUG

1. Il CUG svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed all'art. 19 dello Statuto di Ateneo, in particolare:
 - a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
 - b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni per l'effettiva parità di genere;
 - c) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
 - d) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
 - e) favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
 - f) assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio;
 - g) fornisce pareri sui piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorative e interventi di conciliazione vita-lavoro e nelle materie oggetto di contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze;
 - h) verifica gli esiti delle azioni positive, progetti e buone pratiche in materia di pari opportunità; delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio dei lavoratori; delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Articolo 10 Relazione annuale

1. Il CUG redige entro il mese di gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta riferita all'anno precedente. Entro il 30 marzo di ciascun anno redige inoltre una relazione sulla situazione del personale dell'ateneo riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di

parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing), tenendo conto anche dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione universitaria.

2. Le relazioni sono trasmesse, a cura del Presidente, al Rettore ed al Direttore generale, anche ai fini del successivo inoltro al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione universitaria

1. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione universitaria sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG può richiedere all'amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. Il CUG può inoltre chiedere all'Amministrazione dei servizi fra i quali l'aggiornamento del sito web con i documenti prodotti e approvati per la pubblicazione.

3. Il CUG mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell'Amministrazione universitaria le informazioni e/o i progetti elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso. Tutte le attività che comportano l'adozione di atti amministrativi e di spesa sono assunte dalle competenti strutture dell'amministrazione dell'ateneo. Parimenti sono di pertinenza di dette strutture tutte le altre attività deliberate dal Comitato.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 13

Norme finali

1. L'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ateneo ai fini di cui all'art.1, comma 1, lett. a) avviene con decreto rettorale all'atto della costituzione o rinnovo del CUG con riferimento a quelle componenti le rappresentanze sindacali unitarie in carica per quanto concerne il personale contrattualizzato e, per il personale non contrattualizzato, alle organizzazioni sindacali con un numero di iscritti pari almeno al 5% del corpo docente.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo all'emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste dall'Ateneo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del Comitato per le pari opportunità emanato con DR 30 marzo 2004, così come successivamente integrato e modificato.

4. Con l'istituzione del CUG decadono il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing costituiti ai sensi della previgente normativa.